



COMUNE DI CIVITELLA IN VAL DI CHIANA

Provincia di Arezzo

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 19 Del 27-05-2022

OGGETTO: Tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) anno 2022 - Approvazione

L'anno duemilaventidue il giorno ventisette del mese di maggio alle ore 21:54, presso questa Sede Municipale si è riunito il Consiglio Comunale previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte:

Risultano presenti:

TAVARNESI ANDREA	SINDACO	Presente	MENCHETTI GINETTA	CONSIGLIERE	Presente
RANDELLINI PAOLO	CONSIGLIERE	Presente	DONATI SILVIA	CONSIGLIERE	Presente
TERRAZZI LUCA	CONSIGLIERE	Presente	Zeffiri Luca	CONSIGLIERE	Presente
LANINI CRISTINA	CONSIGLIERE	Presente	ORTAGGI DANIELE	CONSIGLIERE	Presente
FABBRICIANI SERENA	CONSIGLIERE	Presente	MIGLIORE ROSARIA	CONSIGLIERE	Assente
MORETTI DANTE	CONSIGLIERE	Presente	VENERI LUCA	CONSIGLIERE	Assente
BADII FABIO	CONSIGLIERE	Assente			

Totale presenti n. 10 e assenti n. 3.

Presiede il **Presidente del Consiglio, MENCHETTI GINETTA**

Assiste, incaricato della redazione del presente verbale, in ottemperanza alle norme statutarie, il **SEGRETARIO COMUNALE SAVINI MARINA**.

Sono presenti, senza diritto di voto gli Assessori esterni:

DEL TONGO CLAUDIA	A
CAPACCI IVANO	A
LUCCHETTI GIAN LUCA	P
NARDI SERENA	P

Accertato il numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta

Il Sindaco illustra la proposta

Intervengono i consiglieri Moretti e Lanini

IL CONSIGLIO COMUNALE

ESAMINATO il presente schema di provvedimento, in merito al quale sono stati espressi in sede istruttoria i pareri di cui all'art.49 comma 1 del T.U. D.Lgs. 267/2000 resi favorevolmente, sottoscritti digitalmente ed acquisiti al sistema documentale;

VISTI

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI)

RICHIAMATI i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 e ss. mm.ii., i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti e in particolare:

- il comma 683 che testualmente dispone: *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia..”*
- il comma 651 laddove si prescrive che: *“Il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158*
- il comma 654 ove è previsto che in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;

VISTI

- l'art. unico, D.M. Ministero dell'Interno 24 dicembre 2021 (pubblicato in G.U. n. 309 del 30 dicembre 2021) il quale dispone: *“1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2022”;*
- l'art. 3, c. 5-sexiesdecies, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 (convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15 il quale dispone: *“5-sexiesdecies. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2021,*

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 309 del 30 dicembre 2021, è prorogato al 31 maggio 2022.”

VISTO l'art. 13 comma 5-bis del Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 “Sostegni-ter” (Legge 25 del 28/03/2022) secondo cui *“In caso di approvazione delle delibere delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi di competenza degli enti locali entro il termine di cui all'articolo 151, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi del comma 8 del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, gli enti locali provvedono ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione eventualmente già approvato, in occasione della prima variazione utile”*

VISTO il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale il 30/06/2021, il quale all'articolo 8 demanda al Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe in conformità al Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti redatto secondo la disciplina dettata dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, approvato dall'autorità competente;

VISTO l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, con il quale sono state attribuite all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

RICHIAMATO in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

TENUTO CONTO che nel territorio in cui opera il Comune di Civitella in Val di Chiana è presente e operante l'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani “ATO Toscana Sud”, ente di governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 e dalla legge regionale toscana n. 69/2011, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

DATO ATTO che con nota acquisita al protocollo dell'Ente n. 8724 del 19/05/2022, l'Autorità di Ambito ha informato che con atto di accertamento tecnico, in esecuzione del mandato conferito con la delibera dell'Assemblea n. 12/22, il Direttore Generale dell'Autorità ha

- Determinato il Piano economico finanziario 2022 del Comune di Civitella in Val di Chiana, redatto in conformità allo schema previsto dal MTR ARERA;
- Precisato che il PEF 2022 così determinato sarà trasmesso entro il termine stabilito di 30 giorni all'Autorità nazionale ARERA per la sua finale approvazione

VISTA la deliberazione adottata in data odierna con la quale il Consiglio Comunale ha preso atto delle determinazioni del PEF 2022 comunicate dall'Ato Rifiuti con nota sopra citata;

DATO ATTO che il PEF 2022 per il comune di Civitella in Val di Chiana ammonta complessivamente a € 1.821.516 (di cui € 415.591 per costi fissi e € 1.405.925 per costi variabili) cui deve aggiungersi il tributo provinciale per l'esercizio di funzioni di tutela protezione ed igiene ambientale (TEFA) di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/1992 e comma 666 dell'art. 1 L. 147/2013 deliberato dalla Provincia di Arezzo nella misura del 4,70%;

CONSIDERATO che

- i costi del servizio devono essere ripartiti tra utenze domestiche e non domestiche;
- in attesa di una misurazione puntuale, la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è stata effettuata, considerando l'incidenza delle due tipologie di utenze sul gettito della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, nella seguente misura 57% per le utenze domestiche e al 43% per le non domestiche;

VISTO il secondo periodo del comma 652 dell'art. 1 L. 147/2013 che testualmente dispone: *“Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il Comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1”*;

SPECIFICATO che l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, alla data odierna, non ha emanato disposizioni volte ad introdurre la diversa regolamentazione richiamata nel sopra citato riferimento normativo;

ACCERTATO che la proposta tariffaria 2022 predisposta dall'ufficio tributi, oltre ad essere conforme con tutti i parametri definiti dal DPR 158/1999, risulta conforme con le disposizioni della norma sopra citata non ravvisandosi coefficienti Ka, Kb, Kc e Kc eccedenti rispetto ai limiti di legge;

ACQUISITO il parere dell'organo di revisione ai sensi dell'art. 239 del d.lgs. 267/00;

VISTI:

- la legge n. 147 del 2013;

- il decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999;

- il decreto legislativo n. 267 del 2000.

UDITI gli interventi riportati nella trascrizione integrale che sarà successivamente depositata agli atti;

IL CONSIGLIERE Moretti fa una dichiarazione di voto: preannuncia il voto contrario perché non capisce gli aumenti previsti;

Con voti n. 9 favorevoli e n. 1 contrario (Consigliere Moretti)

DELIBERA

- 1) le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di determinare per l'anno 2022 le tariffe del tributo comunale sui rifiuti come indicate in allegato quale parte integrante e sostanziale, comprensive dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati;
- 3) di quantificare in € 1.821.516,00. il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) dando atto che, in via previsionale, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio, quale risulta dal Piano Economico Finanziario approvato con delibera adottata in data odierna;
- 4) di dare atto che sull'importo del tributo comunale sui rifiuti, si applica il tributo provinciale di cui all'art. 19 del d.lgs. 504/92 nell'aliquota deliberata dalla Provincia pari al 4,7%;
- 5) di inviare la presente deliberazione al Dipartimento delle finanze entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del decreto legislativo n. 445 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

Ai fini di garantire l'operatività dell'ente, con voti n. 9 favorevoli e n. 1 contrario (cons. Moretti), la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del quarto comma dell'art. 134 del Tuel.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. SAVINI MARINA

IL PRESIDENTE
MENCHETTI GINETTA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e agli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs. 82/2005. Sostituisce documento cartaceo e firma autografa.

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE 2022

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche							
Tariffa utenza domestica		mq	KA appl Coeff di adattamento per superficie (per attribuzione parte fissa)	Num uten Esclusi immobili accessori	KB appl Coeff proporzionale di produttività (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE	117.185,53	0,86	949,94	1,00	0,385139	119,337206
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI	123.596,62	0,94	885,07	1,80	0,420966	214,806971
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI	98.481,32	1,02	695,63	2,20	0,456793	262,541854
1 .4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI	65.935,90	1,10	474,65	2,40	0,492620	286,409295
1 .5	USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI	22.449,36	1,17	139,44	2,90	0,523969	346,077898
1 .6	USO DOMESTICO-SEI O PIU' COMPONENTI	8.488,17	1,23	57,25	3,40	0,550839	405,746501

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE 2022

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche						
Tariffa utenza non domestica		mq	KC appl Coeff potenziale di produzione (per attribuzione parte fissa)	KD appl Coeff di produzione kg/m anno (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile
2 .1	MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI CU	4.092,00	0,43	3,98	0,324446	1,143675
2 .3	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRET	35.680,00	0,52	4,80	0,392353	1,379307
2 .4	CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI,IMPIANTI SPORTIVI	3.232,00	0,77	7,05	0,580984	2,025858
2 .6	ESPOSIZIONI,AUTOSALONI	2.766,00	0,56	5,12	0,422534	1,471261
2 .8	ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE	12.389,53	1,02	9,39	0,769616	2,698270
2 .9	CASE DI CURA E RIPOSO	3.816,00	1,18	10,88	0,890340	3,126430
2 .11	UFFICI,AGENZIE	7.972,00	1,42	13,09	1,071426	3,761486
2 .12	BANCHE,ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI	3.727,47	0,86	7,89	0,648892	2,267236
2 .13	NEGOZI ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA	13.388,60	1,22	11,26	0,920521	3,235625
2 .14	EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE	564,00	1,44	13,21	1,086517	3,795969
2 .15	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI	7.309,00	0,86	7,90	0,648892	2,270110
2 .16	BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI	25,00	1,59	14,63	1,199695	4,204014
2 .17	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE:PARRUCCHIERE,B	1.941,00	1,12	10,32	0,845068	2,965511
2 .18	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRA	2.629,00	0,84	7,72	0,633801	2,218386
2 .19	CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO	10.551,00	0,87	8,02	0,656437	2,304593

2 .20	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	71.978,00	0,86	7,94	0,648892	2,281604
2 .21	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	21.024,31	0,79	7,28	0,596075	2,091949
2 .22	RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB	2.653,00	3,91	35,99	2,950195	10,341933
2 .23	MENSE,BIRRERIE,AMBURGHIERE	132,00	3,67	33,72	2,769109	9,689635
2 .24	BAR,CAFFE',PASTICCERIA	1.860,81	3,51	32,26	2,648385	9,270096
2 .25	SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM	3.529,00	2,21	20,38	1,667501	5,856310
2 .26	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	1.027,00	2,17	19,94	1,637320	5,729873
2 .27	ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE,PIZZA AL TAGLI	494,00	4,23	38,90	3,191643	11,178138
2 .29	BANCHI DI MERCATO GENERE ALIMENTARI	63,00	3,48	32,00	2,625749	9,195383
2 .31	ATTIVITA' IND.CAPANNONI DI PRODUZIONE-ORAFI	12.427,93	0,73	6,72	0,550803	1,931030
2 .32	ATTIVITA' ARTIGIANALI-ORAFI	8.411,00	0,71	6,58	0,535713	1,890800
2 .33	RISTORANTI APERTI 24H	2.346,00	8,52	78,43	6,428559	22,537311